

UFFICIO: SEGRETERIA SINDACO E GIUNTA - PROMOZIONE E GEMELLAGGI

Ordinanza n. 28

ORDINANZA

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19. MODIFICA ORDINANZA N. 21 DEL 19/3/2020: PARZIALE RIAPERTURA PARCHI E GIARDINI COMUNALI A DECORRERE DAL 4/5/2020

IL SINDACO

Premesso che con ordinanza n. 21 del 19/3/2020 è stata ordinata la chiusura al pubblico del cimitero comunale (garantendo comunque i servizi funebri), dei parchi e giardini di cui agli allegati allo stesso atto A e B (ad esclusione delle aree cani), delle aree gioco, della pista ciclabile lungo il Sangone, delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness, ovunque presenti sul territorio comunale, dal giorno 19 marzo 2020 e sino a nuove disposizioni;

Visti:

- il D.P.C.M. 26/04/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbario 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'art. 1, lett. e) del citato D.P.C.M. del 26/4/2020 il quale prevede che "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse";

Ravvisata la necessità di riaprire parzialmente al pubblico, nel rispetto del sopra citato art. 1, lett.e) del D.P.C.M. 26/4/2020, taluni parchi e giardini pubblici come dettagliatamente individuati nell'allegato "A", confermando la chiusura dei parchi e giardini di cui all'allegato "B";

Richiamati i commi 4 e 5 dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

la riapertura al pubblico dei parchi e giardini comunali di cui all'allegato "A", dal giorno 4 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni, e la conferma della chiusura dei parchi e giardini di cui all'allegato "B";

DISPONE

- 1) la trasmissione della presente ordinanza ai Responsabili delle Funzioni del C.O.C., alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Torino, alla Questura di Torino, alla Città Metropolitana di Torino, alla Regione Piemonte, ai Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Locale, al coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
- 2) di prevedere in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza il ricorso alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell' art. 650 del codice penale;
- 3) di demandare alla Polizia locale il controllo del territorio al fine di garantire il rispetto della presente ordinanza, di concerto e in collaborazione con Carabinieri, Protezione civile e Associazioni di Volontariato

RENDE NOTO

- che la presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on- line nonchè sul sito istituzionale del Comune di Orbassano;
- che a norma dell'Art. 3 comma 4 della L. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 2034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. del Piemonte.

Orbassano, li 30 aprile 2020

IL Sindaco
Bosso Cinzia Maria